



## Modulo LS1 : Art. 9 bis – Richiesta di Nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

### Istruzioni di compilazione

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha realizzato il servizio di inoltro Telematico della richiesta domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE.

Il servizio permette la compilazione elettronica e l'invio telematico allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente.

La compilazione del modulo è divisa in sezioni, per procedere con l'invio della domanda è necessario fornire tutte le informazioni richieste dai campi che sono selezionabili; il programma segnalerà i campi che non rispettano i requisiti richiesti.

E' necessario per l'invio utilizzare uno specifico programma disponibile su sito web. Il programma **deve** essere scaricato ed installato sul proprio personal computer.

**ATTENZIONE:** Per effettuare l'invio è necessario che il proprio personal computer sia connesso ad internet.

Per la corretta compilazione si specifica quanto segue:

La richiesta può essere inoltrata da uno straniero in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro.

- **I Dati società/ente** selezionare il campo a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di società o ente; se persona fisica, indicare negli appositi spazi la denominazione della ditta eventualmente utilizzata e la sede di esercizio dell'attività; se società o ente, indicare la rispettiva denominazione sociale e la sede legale.
- **Datore di lavoro/rappresentate legale** – riportare i dati personali del datore di lavoro persona fisica o del legale rappresentante della società od ente; in questo ultimo caso, specificare il codice fiscale del rappresentante legale.
- La richiesta può essere inoltrata da un datore di lavoro italiano (o comunitario), ovvero da un datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante in Italia.
- Per le persone di cittadinanza italiana **i documenti equivalenti alla carta d'identità** secondo la disposizione di cui all'art. 35 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 sono:
  - *il passaporto*
  - *la patente di guida*
  - *la patente nautica*
  - *il libretto di pensione*
  - *il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici*
  - *il porto d'armi*
  - *le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura*
  - *equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato*
- Per le persone di cittadinanza straniera **i documenti equivalenti al passaporto** sono:
  - *Documento di viaggio per apolidi*



- Documento di viaggio per rifugiati
- Titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini)
- Lasciapassare delle Nazioni Unite
- Documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
- Libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attività professionale
- Documento di navigazione aerea
- Carta d'identità valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
- Carta d'identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'"Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto" (firmato a Parigi il 13.12.1957)

Per quanto riguarda il **datore di lavoro** il documento di identità ovvero il permesso/carta di soggiorno in corso di validità dovranno essere esibiti, da parte del datore di lavoro, al momento della convocazione presso il competente Sportello Unico, ai fini del rilascio del NULLA OSTA e della sottoscrizione del contratto di soggiorno proposto.

Per quanto riguarda il **lavoratore** il passaporto (o altro documento equivalente) in corso di validità dovrà essere esibito, da parte del lavoratore straniero, al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno da effettuare entro 8 giorni dall'ingresso.

- L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 16 anni compiuti, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006 n. 296. Tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Dovrà, inoltre, essere prodotta la documentazione attestante l'assenso dell'esercente la patria potestà all'espatrio del minore
- L'**orario di lavoro** va espresso in numero di ore settimanali.
- Il **minimo previsto per l'assegno sociale** può variare annualmente. Informazioni specifiche possono essere reperite presso il sito o gli sportelli dell'INPS. Più avanti nel documento sono inseriti i minimi retributivi del 2010.
- **Località di impiego del lavoratore** : L'indicazione della località d'impiego del lavoratore è necessaria ai fini dell'individuazione dello Sportello Unico provinciale competente al rilascio del nulla osta. Nell'ipotesi in cui il lavoratore sarà impiegato presso una pluralità di sedi di lavoro, indicare la sede ove si svolgerà l'attività prevalente
- **Sistemazione alloggiativa del lavoratore** :  
Il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria. Il lavoratore, al momento della presentazione presso lo Sportello Unico dopo l'ingresso in Italia, consegnerà la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio) nonché la documentazione dell'effettiva disponibilità dell'alloggio. All'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà essere presentata un'autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore rientrante nei parametri relativi all'idoneità alloggiativa. Se la locazione è a carico del datore di lavoro, egli ha facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell'alloggio trattenendo, dalla retribuzione mensile, una somma massima pari ad un terzo del suo importo netto.



- Per quanto riguarda il proprio **reddito integrativo** indicare i dati risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale presentata. Ai fini del raggiungimento di un reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzione, vitto ed alloggio e contributi per i lavoratori da assumere, si precisa che detto reddito potrà risultare dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado anche non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di una autocertificazione dei medesimi. La capacità economica è sussistente ogniqualvolta il richiedente possessa un reddito annuo, al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Il reddito minimo richiesto come necessario potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado anche non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi. La disposizione relativa alla verifica della congruità, in rapporto alla specificità economica del datore di lavoro, non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza



**TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE**

**DECORRENZA 1° gennaio 2010**

**(ART. 36 DEL CCNL DOMESTICO DEL 16.2.2007)**

LIVELLI	TABELLA A	
	LAVORATORI CONVIVENTI	
	VALORI MENSILI	INDENNITÀ
A	572.71	
AS	676.84	
B	728.91	
BS	780.97	
C	833.04	
CS	885.10	
D	1.041.30	153.98
DS	1.093.36	153.98

LIVELLI	TABELLA B
	LAVORATORI DI CUI ART.15 2° C. (1)
	VALORI MENSILI
A	
AS	
B	520.65
BS	546.68
C	603.95
CS	
D	
DS	

LIVELLI	TABELLA C
	LAVORATORI NON CONVIVENTI
	VALORI ORARI
A	4.16
AS	4.90
B	5.21
BS	5.52
C	5.83
CS	6.13
D	7.08
DS	7.39



LIVELLI	<b>TABELLA D ASSISTENZA NOTTURNA VALORI MENSILI (2)</b>	
	AUTOSUFFICIENTI	NON AUTOSUFFICIENTI
BS	898.12	
CS		1.017.87
DS		1.257.37

LIVELLI	<b>TABELLA E</b>	
	<b>PRESENZA NOTTURNA (3)</b>	
	VALORI MENSILI	
LIVELLO UNICO	601,36	

<b>TABELLA F</b>			
<b>INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO (valori giornalieri)</b>			<b>TOTALE INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO</b>
Pranzo e/o colazione	cena	Alloggio	
1.72	1.72	1.49	4.93

**(1)** Lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie: interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

**(2)** Personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.

**(3)** Personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00.